

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2025, n. 1192

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie “Storno” (*Sturnus vulgaris*), annata 2025/2026, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c), della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell’art. 19 bis della Legge n. 157/92.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale (L.R.) 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30.03.2001;
- gli articoli 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) 22 gennaio 2021, n. 22, recante l’Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A. 2.0;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione regionale “Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica, dott. Donato PENTASSUGLIA.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell’articolo 6 comma 8 delle linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

- 1) di autorizzare sull’intero territorio regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva uccelli 2009/147/CE e dell’art. 19-bis della L.157/92, il prelievo in deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2025/2026, alle seguenti condizioni e modalità:
 - a. il numero di capi complessivamente prelevabile a livello regionale è pari a n. 16.256 capi;
 - b. il prelievo è effettuato:
 - dai cacciatori residenti in Puglia con scelta della forma di caccia di cui all’art. 19, comma 6 della L.R. 59/2017, ovvero da appostamento (temporaneo o fisso), che abbiano presentato domanda attraverso la piattaforma informatica attiva presso gli ATC regionali, resa accessibile e inoltrabile esclusivamente nel periodo dal 01/10/2025 al 20/10/2025 e abbiano ottenuto la relativa autorizzazione;
 - l’autorizzazione rilasciata deve essere portata con sé durante l’esercizio venatorio e mostrata agli organi di vigilanza in caso di controllo, la stessa conterrà, tra l’altro, il codice di attivazione che abiliterà il Tesserino Venatorio Elettronico nell’applicativo dedicato;
- Il prelievo in deroga allo storno potrà essere esercitato dai cacciatori autorizzati come sopra:
- nel periodo compreso tra il 08 novembre 2025 e il 31 gennaio 2026;
 - in tutti gli ATC della Regione, esclusi i relativi territori ricadenti in ZPS e/o ZSC (in generale, il prelievo in deroga di storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva uccelli 2009/147/CE, non è consentito nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Questo è dovuto al fatto che tali aree sono considerate di particolare importanza per la conservazione della biodiversità e sono soggette a specifiche

- misure di protezione. Detto prelievo potrà essere effettuato per non più di tre giorni di caccia alla settimana, secondo gli orari giornalieri ordinariamente previsti dal calendario venatorio regionale e riportati sul tesserino venatorio, e, comunque, negli ATC ove si è debitamente autorizzati (come riportati nel relativo tesserino venatorio regionale 2025/026);
- 2) di prevedere che:
- a) ogni cacciatore autorizzato deve marcare in via esclusiva e obbligatoria la giornata di prelievo in deroga allo storno sul tesserino venatorio elettronico ottenuto come sopra, la marcatura della giornata viene effettuata premendo sul pulsante giallo “Nuova Uscita” dell’applicativo, dando conferma il pulsante diverrà di colore verde;
 - b) ogni cacciatore autorizzato deve annotare in via esclusiva e obbligatoria, ciascun capo prelevato sul tesserino venatorio elettronico, premendo il secondo pulsante in basso da destra “Aggiungi”, quindi “Prelievo”, premere sulla specie e confermare;
 - c) Il Tesserino Venatorio Elettronico, insieme alla relativa piattaforma server, effettuerà il monitoraggio in tempo reale dell’andamento dei prelievi a livello regionale e, ove avvenisse il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili opererà la tempestiva sospensione dell’attività di prelievo con relativo avviso di chiusura;
 - d) i controlli sono effettuati dagli organi di vigilanza venatoria preposti secondo le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 157/92 e nell’art. 41 della L.R. 59/2017;
- 3) di demandare a successivo provvedimento del competente dirigente della Sezione regionale competente in materia di caccia:
- a) la definizione, per la specie, di un eventuale limite massimo giornaliero e totale annuale prelevabile per ogni autorizzato, nonché, eventualmente il numero massimo di soggetti autorizzabili;
 - b) l’approvazione dei form online per la richiesta di autorizzazione al prelievo in deroga;
 - c) la sospensione anticipata del prelievo, ove si rilevi, attraverso un suo costante monitoraggio in tempo reale esercitato dalla piattaforma del tesserino venatorio elettronico, il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente ed alla Sicurezza Energetica;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario della Giunta Regionale
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta Regionale
RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Sturno" (*Sturnus vulgaris*), annata 2025/2026, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. c) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

VISTE:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare:
 - il considerando XII della direttiva 2009/147/CE secondo cui "Data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione";
 - l'art. 5 che prevede che, fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, che comprenda, tra gli altri, il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
 - l'art. 8 che prevede che, per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli, gli Stati membri vietino il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a);
 - l'art. 9 che prevede la possibilità di derogare agli articoli da 5 a 8, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, limitatamente alle ragioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dallo stesso articolo;
 - la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, aggiornata nel 2008 (oggi direttiva 2009/147/CE), adottata dalla Commissione europea al fine di fornire indicazioni più chiare sull'applicazione della direttiva, ed in particolare: la prefazione nella quale si afferma che "la caccia è un'attività in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell'Unione europea"; il paragrafo 3.4.2. secondo cui "L'analisi dell'esistenza o meno di altre soluzioni soddisfacenti può essere suddivisa in tre parti. Occorre infatti chiedersi: 1) qual è il problema o la situazione specifica da risolvere; 2) se esistono altre soluzioni; 3) in caso affermativo, se tali soluzioni sono in grado di risolvere il problema o la situazione specifica per cui viene chiesta la deroga. Prima di rispondere alla seconda e alla terza domanda, deve essere chiaro che il problema o la situazione specifica

deve poter rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c)"; il paragrafo 3.4.13. secondo cui "la caccia praticata a fini ricreativi può costituire un «impiego misurato»" ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. c) della direttiva, nonché i paragrafi 3.5.23., 3.5.24., 3.5.25 e 3.5.26.; i paragrafi 3.5.27. e seguenti secondo cui "Per soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) le deroghe devono riferirsi soltanto a «piccole quantità»";

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e ss.mm.ii. all'art. 19 bis stabilisce:
 - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - al comma 2, che le deroghe possono essere disposte dalle Regioni e Province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. ... ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le Regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista";
 - al comma 3, che le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie.”;

- al comma 4, che il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

PREMESSO:

- che gli Ambito Territoriali di Caccia (A.T.C.) pugliesi sono dotati di una piattaforma gestionale già utilizzata dai cacciatori residenti e non, per permessi di caccia giornalieri, annuali, mobilità;
- che si verifica, nel rispetto del principio di economicità e di contenimento della spesa pubblica, che detta piattaforma può essere utilizzata per pubblicare la domanda finalizzata a conseguire l'autorizzazione al prelievo in deroga dello storno da parte di tutti i cacciatori pugliesi interessati;
- che gli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.) pugliesi sono dotati di un applicativo denominato XCACCIA. Questo sistema consente di attivare il Tesserino Venatorio Elettronico, permettendo il prelievo esclusivo delle specie volute e il controllo in tempo reale dei capi abbattuti su scala regionale;
- che tale applicativo, ampiamente diffusa sul territorio nazionale, possiede le qualifiche ACN previste per legge per essere adottata dalla PA.

CONSIDERATO che, per autorizzare il prelievo venatorio della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), oggetto della presente deliberazione e non ordinariamente cacciabili in Italia, è possibile attivare, tra l'altro, la procedura di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE, allo

scopo di garantire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, il prelievo di tali specie di uccelli in piccole quantità;

CONSIDERATO che la possibilità di ricorrere alla deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. c) per soddisfare esigenze ricreative, quale la caccia, trova riscontro nella sentenza della Corte di giustizia europea del 16 ottobre 2003 nella Causa C-182/02 (Lega per la protezione degli uccelli e altri contro la Repubblica Francese) con la quale essa ha affermato che la caccia agli uccelli selvatici praticata ai fini amatoriali (ricreativi) può corrispondere a un "impiego misurato" autorizzato dall'art. 9, comma 1, lett. c);

DATO ATTO che la Regione Puglia, alla luce delle varie sollecitazioni pervenute dalle Associazioni di categoria interessate, *in primis* quelle agricole, nonché di Enti territoriali ed, inoltre, a seguito di indicazioni della Prefettura di Bari rivenienti da varie riunioni tenutesi, nel tempo, per affrontare le problematiche rivenienti dalla elevata presenza di "Storni" in determinati territori provinciali, ha:

- dato mandato al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli alimenti (Di.S.P.P.A., ex Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università di Bari - DISAAT), nell'ambito di specifici accordi di collaborazione giuste DGR n. 2332/2015, DGR n. 368/2020 e DGR n. 1842/2022, DGR 16/2024 di porre in essere le necessarie iniziative tese allo studio della presenza della specie in parola sul territorio regionale, in particolare al monitoraggio delle popolazioni e relativa stima dei danni alle colture agricole;
- Il Di.S.P.P.A. (ex DISAAT), in diverse circostanze, ha presentato alla competente Sezione regionale una specifica e dettagliata relazione tecnico-scientifica elaborata nel periodo autunnale-invernale (quadriennio 2016-2020 e annate 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) riguardante il monitoraggio delle popolazioni di "Storno" presenti sul territorio pugliese (stimate in sede di studio fino a circa 9.700.000 esemplari svernanti in Puglia) e relativa stima dei danni alle colture agricole (pari a circa 0,35% della sola produzione agricola). Nelle aziende olivicole si è evidenziata una perdita media del 12,6% del prodotto atteso. Circa la quantificazione dei danni, per quel che concerne il prelievo effettuato a spese delle coltivazioni intorno ai dormitori, White et al. (1985) lo valutano dallo 0,25 all'1,6% della produzione totale, Johnson e Glahn (1994) stimano una perdita del raccolto di cereali dallo 0,4 al 3,8%, sebbene si possano avere danni maggiori (fino al 14%) nei siti posti entro 16 km da grossi dormitori e dove la semina è stata tardiva.
- la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, competente in materia, ha comunicato, nell'ambito delle vigenti normative e giusta propria nota

prot. n.0169376 del 01 aprile 2025, all'ISPRA l'intenzione della Regione Puglia di adottare specifico provvedimento di attuazione del prelievo in deroga per la specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) per l'annata 2025/2026, anche usufruendo della possibilità di applicazione della lett. c) dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE, fermo restando gli obiettivi predetti;

- l'ISPRA con nota prot. n. 0392840/2025 del 28 maggio 2025, acquisita al prot. regionale n. 0278793 in data 26.05.2025, ha espresso parere rispetto alla richiesta di deroga, evidenziando in particolare che "i quantitativi di prelievo operato su scala nazionale nei limiti indicati, rispettivamente di 230.242 storni prelevabili nell'autunno 2025 in Italia, rappresentino quantità che demograficamente, se confrontate con le consistenze delle popolazioni europee della specie, possono essere considerate contenute (quindi "relativamente piccole") e, pertanto, sostenibili, ovvero tali da non creare significativi rischi di impatto demografico sulle popolazioni complessive delle due specie, sempre se considerate a scala europea";
- con nota 13/2/2025, prot. 81678, la Regione Liguria, all'uopo deputata, ha chiesto alla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome la ripartizione delle "piccole quantità" per le deroghe ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. c), direttiva 2009/147/CE per le specie Fringuello e Sturno per l'anno 2025;
- la Commissione Politiche Agricole nelle sedute del 20 marzo 2025, del 7 aprile 2025 e del 29 aprile 2025 ha stabilito il criterio di riparto tra le Regioni interessate delle "piccole quantità" per le specie Fringuello e Sturno per l'anno 2025;
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2025 ha deliberato l'approvazione del riparto, tra le Regioni e Province autonome, delle "piccole quantità" di Sturno e Fringuello prelevabili in deroga per il 2025. Alla Regione Puglia, a seguito della suddetta richiesta sono stati assegnati 16.256 "storni".

CONSIDERATO che il parere ISPRA, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come obbligatorio ma non vincolante a condizione che l'Amministrazione regionale motivi congiuntamente il rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del presente provvedimento per le seguenti motivazioni a supporto del rispetto delle condizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE, ovvero:

1. ASSENZA DI ALTRE SOLUZIONI SODDISFACENTI

Non può costituire altra soluzione soddisfacente al prelievo della specie in argomento, l'esercizio della caccia su altre specie migratrici di Passeriformi correntemente cacciabili in Italia, come ad esempio i Turdidi, poiché per ciascuna specie sono state perfezionate, nel corso del tempo, specifiche modalità di esercizio venatorio, riassumibili come segue:

- gli appostamenti maggiormente vocati alla caccia a ciascuna delle specie considerate hanno collocazione differente da quella degli appostamenti maggiormente vocati al prelievo, tipico in Puglia, dei Turdidi, per quanto attiene all'altitudine e al contesto vegetazionale, ovvero alle caratteristiche ambientali del sito ove insistono gli appostamenti;
- ogni specie prevede una peculiare preparazione dell'appostamento di caccia, onde attirare e abbattere gli esemplari selvatici;
- la caccia alla specie considerata si attua generalmente in orari diversi, di solito più tardivi potendosi protrarre anche nelle ore pomeridiane, rispetto a quelli della caccia ai Turdidi che si concentrano al contrario nelle prime ore del mattino;
- lo stesso portato storico-culturale dei cacciatori maggiormente interessati al prelievo della specie di che trattasi, ha reso possibile nel tempo lo sviluppo di capacità e conoscenze specifiche per una maggiore efficacia in questo genere di prelievo;
- trattandosi, quella allo Storno di un tipo di caccia molto sentita da parte del mondo venatorio pugliese, la stessa può fungere da volano per coinvolgere i cacciatori ad eseguire, a propria cura e spese, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, implementando le misure di supporto al recupero di aree rurali e marginali in via di abbandono dell'entroterra pugliese;
- la deroga rappresenta anche una forma premiale per quei cacciatori che risiedono nei comuni al di fuori delle aree olivetate, tipicamente interessate dalla presenza dello Storno, favorendo il radicamento del cacciatore con tutto il territorio frequentato abitualmente per fini venatori e valorizzando, al tempo stesso, il ruolo della comunità, ivi compreso gli ATC, che in quel territorio è insediata e che è primariamente chiamata a gestire le risorse faunistiche ed ambientali;
- l'attivazione delle deroghe permetterà di presidiare il territorio rurale e di alleggerire la pressione venatoria sulle altre specie cacciabili;

Il ruolo del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso nella cura e governo del territorio agro-silvo-pastorale nell'intorno dell'impianto, a beneficio della fauna selvatica e della flora, è peraltro sancito dall'art. 33, comma 24 della l.r. 59/2017, il quale dispone che *"Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore*

del fondo, provvede durante il corso dell'anno al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio."

2. STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE OGGETTO DI DEROGA

Lo stato di conservazione della specie è Least Concern a livello globale ed europeo (BirdLife International (2021) IUCN Red List for birds). Il trend nell'UE, nel periodo 2008-2013, è considerato Declining in base al reporting European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018 e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

In Italia, la tendenza della popolazione nidificante è in declino, come da dati registrati dal 2000 al 2024 nell'ambito della convenzione tra Rete Rurale Nazionale e Lipu per il calcolo del Farmland Bird Index, aggiornati al 2024 (Rete Rurale Nazionale & Lipu (2024). Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del FBI per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2024.

In Puglia la popolazione censita di Storno, sul periodo 2024/2025, è stata stimata in circa 9.700.000 esemplari nel mese di dicembre 2024, principalmente dislocati nei roost di Fiume Grande (BR), Torre Guaceto (BR) e Lago Salso (FG).

L'Italia è collocata in una posizione strategica rispetto all'area di svernamento della specie nel Palearctico occidentale; per questo motivo, ogni anno, viene raggiunta da ingenti quantitativi di soggetti provenienti da una vasta area che interessa l'Europa orientale e settentrionale.

In Italia, il passato incremento degli storni nidificanti unitamente alle abitudini alimentari della specie, ha portato la stessa a essere iscritta da alcuni ricercatori tra quelle "pest" per i diffusi danni all'agricoltura (Baldaccini, 1990).

3. PICCOLE QUANTITA'

L'art. 19-bis, comma 3, della l. 157/92, prevede che il numero massimo di esemplari prelevabili, ovvero la "piccola quantità", sia determinato annualmente a livello nazionale da ISPRA e, successivamente, ripartito tra le Regioni interessate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

ISPRA, rispondendo alle istanze pervenute da diverse Regioni, tra cui la Regione Puglia, come sopra ricordato, anche nella nota prot. 0029510/2025 del 23.05.2025 rivolta cumulativamente a tutte le Regioni interessate al regime di deroga, ha affermato che le proposte di quantità prelevabili per il 2025 a livello nazionale delle due specie, pari a 581.302 fringuelli e 230.242 storni, fossero assimilabili a quantità "relativamente piccole" e pertanto sostenibili su scala europea, nulla opponendo a che potessero essere oggetto di ripartizione fra le Regioni interessate secondo le procedure disposte dalla legge statale.

Come già evidenziato in precedenza la Conferenza Stato-Regioni (CSR) ha quindi deliberato l'approvazione del riparto, tra le Regioni e le Province autonome, delle "piccole quantità" di cui sopra dello Storno prelevabili in deroga per il 2025. Detti quantitativi sono stati ripartiti dalla CSR sulla base del numero dei cacciatori residenti nel 2024 in quelle Regioni che, nel 2025 e già nel 2024, avevano comunicato l'intenzione di autorizzare il prelievo in deroga della specie.

A seguito di tale ripartizione, a Regione Puglia sono state attribuite la seguente quantità di capi prelevabili sono n. 16.256 capi di Storno.

4. MEZZI, IMPIANTI O METODI DI PRELIEVO AUTORIZZATI

L'attività di prelievo potrà essere svolta esclusivamente nella forma di caccia da appostamento, solo da parte dei cacciatori con scelta in via esclusiva di tale forma di caccia appositamente autorizzati, anche con utilizzo di richiami vivi provenienti esclusivamente da allevamento e con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della legge n. 157/92 e all'art. 29, comma 1, lett. a) della l.r. 59/2017 (fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al dodici). Per quanto attiene le zone umide, per il prelievo in deroga oggetto della presente deliberazione sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO DEL PRELIEVO

Il prelievo della specie sarà autorizzato in tutti gli ATC della Regione nel periodo compreso tra il 08 novembre 2025 e il 31 gennaio 2026, per non più di tre giornate settimanali di caccia, secondo gli orari giornalieri ordinariamente previsti dal calendario venatorio regionale e riportati sul tesserino venatorio elettronico.

6. CONDIZIONI DI RISCHIO, CONTROLLI E FORME DI VIGILANZA PREVISTE

Il rischio di superare il limite massimo di prelievo complessivo è evitato in virtù del sistema di monitoraggio giornaliero dei prelievi e dell'azione dei soggetti incaricati della vigilanza. Si sottolinea che la riduzione del prelievo esclusivamente alla forma da appostamento, contraendo significativamente la superficie del territorio regionale interessato, faciliterà l'attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.

I cacciatori autorizzati dovranno registrare gli abbattimenti e il loro recupero sul tesserino venatorio elettronico, accertarsi entro le ore 24 di ciascuna giornata in cui sono usciti, che i prelievi siano

pervenuti nella propria area personale accessibile sul portale www.xcaccia.it con le stesse credenziali del proprio Tesserino Venatorio Elettronico, questo al fine di poter conteggiare comunque entro la giornata gli eventuali prelievi effettuati in off-line, ovvero in zone ove non è presente alcuna connessione dati, ma nelle quali il TVE funziona comunque regolarmente registrando l'attività venatoria svolta sullo smartphone.

Per quanto attiene all'eventuale rischio di abbattimento involontario di specie di Passeriformi non consentite (look-alike), per lo Storno esso sarà del tutto insussistente sia per l'assenza della specie affine Storno nero (*Sturnus unicolor*) dal territorio regionale, che per la non confondibilità intrinseca dello Storno con tutti gli altri Passeriformi. La condizione "statica" della modalità venatoria consentita, tenuto anche presente che il volo della specie avviene in orario diurno e in condizioni di piena luce, favorirà un riconoscimento delle specie "target" da altre specie "non target". Infine, l'utilizzo del fucile, unitamente all'impiego di richiami specie consentiti dalla norma, consentirà di esercitare una duplice selettività a priori, sia in fase di attrazione degli esemplari selvatici che al momento dello sparo. Circa il requisito di selettività del mezzo utilizzato, la Corte di Giustizia europea (Seconda Sezione), nella sentenza del 9 dicembre 2004 (causa C-79/03, Spagna), ha affermato che "il fucile rappresenta un metodo di uccisione selettivo".

7. AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE

Per quanto concerne l'individuazione dell'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, essa è la Giunta regionale della Puglia, abilitata ad approvare, sentito l'ISPRA, il regime di deroga oggetto del presente provvedimento.

DATO ATTO che i soggetti preposti alla vigilanza sono quelli indicati nell' art. 27 della legge 157/92 e nell'art. 41 della l.r. 59/2017;

RITENUTO pertanto di stabilire che potranno presentare domanda di autorizzazione solo i cacciatori residenti in Puglia con scelta della forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 19, comma 6 della L.R. 59/2017, ovvero da appostamento, avvalendosi degli appositi form online presenti nel gestionale degli A.T.C., resi accessibili e compilabili esclusivamente nel periodo dal 01/10/2025 al 20/10/2025 e che l'autorizzazione rilasciata dovrà essere portata con sé durante l'esercizio venatorio e mostrata agli organi di vigilanza in caso di controllo.

RITENUTO opportuno, per quanto attiene i controlli e le particolari forme di vigilanza, prevedere che i soggetti preposti, nel corso dell'attività quotidiana sul territorio, effettuino controlli e sopralluoghi presso gli appostamenti fissi, con controllo del possesso da parte del cacciatore dell'autorizzazione a effettuare il prelievo in deroga, dei carnieri e del tesserino venatorio regionale per verifica della corrispondenza tra gli abbattimenti effettuati e quanto annotato sul tesserino elettronico stesso;

RITENUTO inoltre, al fine di garantire il non superamento del numero massimo (piccola quantità) di capi prelevabili a livello regionale, che:

- i cacciatori autorizzati dovranno registrare i capi prelevati al loro recupero sul tesserino venatorio elettronico predisposto dalla Regione Puglia, secondo le modalità pubblicate sul sito di Regione Puglia e i video tutorial dell'applicativo in dotazione presso gli A.T.C. regionali;
- il Tesserino Venatorio Elettronico, insieme alla relativa piattaforma server, effettuerà il monitoraggio in tempo reale dell'andamento dei prelievi a livello regionale e, ove avvenisse il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili opererà la tempestiva sospensione dell'attività di prelievo con relativo avviso di chiusura su tutti i TVE attivati;
- la Regione Puglia, oltre alle azioni di sospensione del prelievo alla specie effettuate dalla piattaforma del tesserino venatorio elettronico, al raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili emetterà un relativo provvedimento di sospensione all'attività di prelievo ;

RITENUTO altresì di demandare a successivo provvedimento del competente dirigente della Sezione regionale competente in materia di caccia:

- la definizione, per la specie, di un eventuale limite massimo giornaliero e totale annuale prelevabile per ogni autorizzato, nonché, eventualmente il numero massimo di soggetti autorizzabili;
- l'approvazione dei form online per la richiesta di autorizzazione al prelievo in deroga e per la registrazione dei capi prelevati la cui domanda sarà pubblicata nella piattaforma gestionale degli ATC pugliesi;
- la sospensione anticipata del prelievo, ove si rilevi, attraverso un suo costante monitoraggio online effettuato in automatico dal TVE, il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabile a livello regionale.

RITENUTO, pertanto, di autorizzare sull'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva uccelli 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della L.157/92 il prelievo in deroga delle specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2025/2026.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale (R.R.) 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in

quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Esiti valutazione di impatto di genere: neutro

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire l'autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Sturno" (*Sturnus vulgaris*), annata 2025/2026, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. c) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92, si propone alla Giunta regionale:

- 1) di autorizzare sull'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva uccelli 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della L.157/92, il prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2025/2026, alle seguenti condizioni e modalità:
 - a. il numero di capi complessivamente prelevabile a livello regionale è pari a n. 16.256 capi;
 - b. il prelievo è effettuato:
 - dai cacciatori residenti in Puglia con scelta della forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 19, comma 6, lett. a) della L.R. 59/2017, ovvero da appostamento fisso, che abbiano presentato domanda attraverso la piattaforma informatica attiva presso gli ATC regionali, resa accessibile e inoltrabile esclusivamente nel periodo dal 15/08/2025 al 15/10/2025 e abbiano ottenuto la relativa autorizzazione;
 - l'autorizzazione rilasciata deve essere portata con sé durante l'esercizio venatorio e mostrata agli organi di vigilanza in caso di controllo, la stessa conterrà il codice di attivazione che abiliterà il Tesserino Venatorio Elettronico nell'applicativo dedicato;Il prelievo in deroga allo storno potrà essere esercitato dai cacciatori autorizzati come sopra:
 - nel periodo compreso tra il 08 novembre 2025 e il 31 gennaio 2026;
 - in tutti gli ATC della Regione, esclusi i relativi territori ricadenti in ZPS e/o ZSC (in generale, il prelievo in deroga di storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva uccelli 2009/147/CE, non è consentito nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Questo è dovuto al fatto che tali aree sono considerate di particolare importanza per la

conservazione della biodiversità e sono soggette a specifiche misure di protezione. Detto prelievo potrà essere effettuato per non più di tre giorni di caccia alla settimana, secondo gli orari giornalieri ordinariamente previsti dal calendario venatorio regionale e riportati sul tesserino venatorio, e, comunque, negli ATC ove si è debitamente autorizzati (come riportati nel relativo tesserino venatorio regionale 2025/026);

2) di prevedere che:

- e) ogni cacciatore autorizzato deve marcare in via esclusiva e obbligatoria la giornata di prelievo in deroga allo storno sul tesserino venatorio elettronico ottenuto come sopra, la marcatura della giornata viene effettuata premendo sul pulsante giallo “Nuova Uscita” dell’applicativo, dando conferma il pulsante diverrà di colore verde;
- f) ogni cacciatore autorizzato deve annotare in via esclusiva e obbligatoria, ciascun capo prelevato sul tesserino venatorio elettronico, premendo il secondo pulsante in basso da destra “+ Aggiungi”, quindi “Prelievo”, premere sulla specie e confermare;
- g) Il Tesserino Venatorio Elettronico, insieme alla relativa piattaforma server, effettuerà il monitoraggio in tempo reale dell’andamento dei prelievi a livello regionale e, ove avvenisse il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili opererà la tempestiva sospensione dell’attività di prelievo con relativo avviso di chiusura;
- h) i controlli sono effettuati dagli organi di vigilanza venatoria preposti secondo le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 157/92 e nell’art. 41 della L.R. 59/2017;

3) di demandare a successivo provvedimento del competente dirigente della Sezione regionale competente in materia di caccia:

- i. la definizione, per la specie, di un eventuale limite massimo giornaliero e totale annuale prelevabile per ogni autorizzato, nonché, eventualmente il numero massimo di soggetti autorizzabili;
- ii. l’approvazione dei form online per la richiesta di autorizzazione al prelievo in deroga;
- iii. la sospensione anticipata del prelievo, ove si rilevi, attraverso un suo costante monitoraggio in tempo reale esercitato dalla piattaforma del tesserino venatorio elettronico, il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente ed alla Sicurezza Energetica;

- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Funzionario EQ "Attuazione politiche faunistiche – venatorie regionali"

Dott.ssa Agr. Simona Sansevrino



SIMONA
SANSEVRINO
31.07.2025
15:20:28
GMT+02:00

Il dirigente della sezione regionale "Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali"

Dott. Domenico CAMPANILE



Domenico
Campanile
31.07.2025
15:27:36
GMT+02:00

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22, NON
RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca NARDONE



GIANLUCA
NARDONE
31.07.2025
14:29:21
UTC

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica, ai sensi del vigente
Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Dott. Donato PENTASSUGLIA



Donato Pentassuglia
04.08.2025 12:45:39
GMT+02:00